



CITTA' DI BAGHERIA
Provincia di Palermo

-----ooOoo-----

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO di CONTROLLO INTERNO**

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n°74 del 08 Aprile 1999

SOMMARIO

- ART. 1 - ISTITUZIONE E DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 2 - OBIETTIVI
- ART. 3 - ORGANO DEL CONTROLLO INTERNO
- ART. 4 - FUNZIONAMENTO
- ART. 5 - FACOLTA' DI ACCESSO
- ART. 6 - FUNZIONI PARTICOLARI
- ART. 7 - COORDINAMENTO CON GLI ORGANI E UFFICI
- ART. 8 - COLLABORAZIONE COL COLLEGIO DEI REVISORI
- ART. 9 - FORMAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
- ART. 10 – TRASFORMAZIONE DEL P.E.G. IN BUDGET
- ART. 11 – SERVIZI E CENTRI DI COSTO
- ART. 12 – SISTEMA DI MONITORAGGIO
- ART. 13 – REFERTI PERIODICI
- ART. 14 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA
- ART. 15 – DISPOSIZIONE FINALE

ART. 1
ISTITUZIONE E DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.L.vo 77/95 e delle altre disposizioni di riferimento, è istituito il servizio di controllo interno.

Al controllo interno, inteso quale strumento di lavoro, di guida e di stimolo, è finalizzato al raggiungimento di tutti i requisiti di funzionalità dell'Ente, senza assumere caratteri fiscali ed ispettivi. Esso è ispirato al pieno rispetto di ruoli e funzioni di amministratori, funzionari ed impiegati in un prospettiva aziendale con finalità convergenti.

ART. 2
OBIETTIVI

Il controllo di gestione ha lo scopo di:

a) verificare all'inizio, nel corso e al termine della gestione, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, il livello di economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi;

b) essere di guida a tutti i soggetti interessati al buon andamento dell'amministrazione dell'ente con particolare riferimento ai responsabili di settore e dei servizi che, sulla base dei rapporti periodici, potranno adottare tutte le misure correttive di competenza per riportare la gestione nell'ambito dei limiti previsti e degli obiettivi programmati;

c) essere strumento di valutazione dell'operato delle unità operative sulla base dei criteri adottati dall'amministrazione, ai sensi delle norme di legge e della contrattazione collettiva.

Il controllo di gestione si svolge secondo le seguenti modalità:

a) predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

ART. 3
ORGANO DEL CONTROLLO INTERNO

Il controllo interno è esercitato da un collegio composto:

a) Direttore Generale-Presidente

b) due componenti esterni, esperti in tecniche di valutazione di controllo di gestione nominati dal sindaco.

La durata in carica del predetto collegio coincide con quella del Sindaco che ha proceduto alla nomina.

Il Sindaco nomina anche un dipendente dell'Ente, di qualifica non inferiore alla VI che svolge le funzioni di Segretario.

L'Amministrazione comunale mette a disposizione del collegio idonee strutture per lo svolgimento delle attività di competenza ed assegna il personale necessario per il funzionamento del servizio.

Oltre quanto previsto nel presente regolamento i rapporti con i componenti esterni, anche per quanto attiene il compenso da corrispondere, sono regolati da apposita convenzione o contratto di tipo privato.

ART. 4 FUNZIONAMENTO

Il collegio è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti, tranne nell'ipotesi prevista dal secondo comma del presente articolo.

Nel caso si debbano adottare decisioni in cui vi siano disparità di vedute tra i suoi membri, il collegio delibera a maggioranza.

Ciascun componente farà presente a verbale le proprie motivazioni.

ART. 5 FACOLTA' DI ACCESSO

I singoli componenti del collegio e gli addetti al servizio per quanto concerne direttamente l'esercizio delle funzioni di controllo interno, hanno regolare accesso ad informazioni, atti e documenti presso gli uffici dell'Ente.

ART. 6 FUNZIONI PARTICOLARI

Il servizio di controllo interno, la oltre alle attività direttamente connesse con il controllo di gestione, svolge anche compiti le funzioni previste da specifiche norme di legge e regolamentari, nonché dalle norme sulla contrattazione collettiva.

ART. 7 COORDINAMENTO CON GLI ALTRI ORGANI E UFFICI

Il servizio di controllo interno attua i propri controlli senza interferire né sovrapporsi alle attività di controllo di altri organi o uffici interni o esterni.

La segreteria comunale ed il servizio finanziario mettono a disposizione del servizio di controllo interno i risultati dei controlli da essi effettuati rispettivamente sulla legittimità degli atti e sulla gestione economica finanziaria.

Il servizio di controllo interno mette a disposizione della segreteria comunale, del servizio finanziario e dell'amministrazione comunale i dati e le notizie in suo possesso, nonché le risultanze dei propri controlli.

ART. 8 COLLABORAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il servizio di controllo interno, avute presenti le disposizioni in vigore afferenti i compiti e le attribuzioni del collegio dei revisori dei conti, informa almeno ogni semestre i revisori sullo svolgimento della propria attività e, ove necessario, riferisce agli stessi sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.

ART. 9 FORMAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Ferma restando la competenza della giunta di cui all'art. 11, I comma del D.L.vo 77/95, il P.E.G. è uno strumento esecutivo di gestione partecipativo, redatto con la collaborazione di tutti gli operatori interessati mediante l'adozione del sistema "dalla base al vertice".

A tal proposito nella fase di formazione e redazione del P.E.G. o variazione in corso di esercizio, la giunta si avvale delle proposte, suggerimenti e indicazioni dei dirigenti ed eventualmente dell'organo di controllo interno.

ART. 10
TRASFORMAZIONE DEL P.E.G. IN BUDGET

La fase di cui al punto a) dell'art. 40, comma II del D. Lgs 77/95 corrisponde alla predisposizione e adozione del P.E.G.

A tal fine la giunta può stabilire che le allocazioni contenute nel P.E.G. costituiscono autorizzazione a spendere, considerandosi impegnate ai sensi dell'art. 27, comma III, del D.L.gs. 77/95.

ART. 11
SERVIZI E CENTRI DI COSTO

La giunta, contestualmente all'adozione del P.E.G., individua e definisce, ai sensi dell'art. 40, comma III, del D.L.gs. 77/95., i servizi e i centri di costo a cui riferire il controllo di gestione.

ART. 12
SISTEMA DI MONITORAGGIO

Per il corretto svolgimento del controllo di gestione, viene disposto un sistema di monitoraggio di verifica che ha come oggetto l'andamento della gestione dei suoi risultati in relazione agli obiettivi di cui all'art. 2

ART. 13
REFERTI PERIODICI

L'organo di controllo interno riferisce trimestralmente sui risultati della sua attività al capo dell'Amministrazione, agli assessori, al servizio finanziario, al collegio dei revisori dei conti e al segretario comunale, salvo particolari limitazioni derivanti da disposizioni di legge.

ART. 14
DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Allo scopo di superare le difficoltà tecniche, organizzative e finanziarie di impianto e funzionamento del servizio, la Giunta approva un piano per la graduale attuazione del controllo in questione.

ART. 15
DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme di legge regolamentari vigenti se ed in quanto applicabili.